# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 245 Supplemento
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di giovedì 4 aprile 2024	

### INDICE

### Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:
Description

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 4 aprile 2024

### Plenaria

203<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente BALBONI

indi del Vice Presidente TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il

rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RENZI e altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 3 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 4 solleva molteplici dubbi, soprattutto con riferimento alle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto. Non è chiaro, infatti, se il Presidente della Repubblica possa non accogliere la proposta di scioglimento delle Camere. Se è vero, come ha ribadito il Ministro, che non sono stati intaccati i poteri del Capo dello Stato, allora si deve concludere che questi possa anche respingere la richiesta di scioglimento. A questo punto, si potrebbe paradossalmente ipotizzare che il Premier sollevi un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per mancato adempimento di un obbligo costituzionale da parte della Presidente della Repubblica.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) sottolinea che l'emendamento 4.2000 presenta alcune ambiguità, derivanti da una contraddizione di fondo irrisolta. La maggioranza, infatti, adotta il sistema dell'elezione diretta ma tenta di nascondere gli aspetti che potrebbero risultare più invisi all'opinione pubblica e che determinerebbero, in realtà, il superamento della forma di governo parlamentare. Sarebbe preferibile, allora, optare per il presidenzialismo con un equilibrato sistema di contrappesi, come quello statunitense. A suo avviso, invece, il secondo e il terzo comma dell'emendamento lasciano trasparire i contrasti che vi sono fra due delle componenti della maggioranza.

Il senatore CATALDI (M5S) ribadisce la necessità di scrivere le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, in modo chiaro, per evitare che si prestino a diverse interpretazioni. Il nuovo articolo 4, come risulterebbe dall'emendamento 4.2000 del Governo, reca una contraddizione in sé, poiché assegna un potere di mera proposta di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, a cui però il Presidente della Repubblica è chiamato a corrispondere. Nel ricordare che il criterio prioritario

per l'interpretazione delle disposizioni, secondo l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. « preleggi »), è quello letterale, ritiene che, se si accede all'ipotesi per cui il Capo dello Stato possa valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere allo scioglimento, bisognerebbe sostituire la parola « dispone » con le parole « può disporre ».

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 hanno contenuto quasi analogo. Pertanto, su di essi si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, come già ricordato dal Presidente, la dottrina si è divisa sull'interpretazione della disposizione relativa all'ipotesi delle dimissioni volontarie. A suo avviso, sarebbe opportuno sospendere i lavori, per riscrivere l'articolo 4, precisando la procedura da applicare in caso di sconfitta del Governo su un provvedimento su cui sia stata posta la questione di fiducia. Su tale aspetto, chiede di conoscere l'opinione della maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.2000 suscita molti dubbi interpretativi. Per esempio, non è chiaro quali siano le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia posta su un determinato provvedimento. Secondo alcuni esponenti della maggioranza, il Governo potrebbe addirittura riproporre l'atto. Secondo un'altra interpretazione, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi con conseguente scioglimento delle Camere, oppure si potrebbe conferire un nuovo incarico a un parlamentare – o anche a più d'uno – collegato al *Premier* dimissionario. Formula quindi considerazioni critiche, in quanto, a suo avviso, si costituzionalizza il carattere extraparlamentare della crisi di governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) concorda con il senatore Giorgis, evidenziando che la disposizione è scritta in modo confuso e questo renderà più difficoltoso anche il pronunciamento degli elettori in occasione del referendum costituzionale. Tra l'altro, la sconfitta dell'Ese-

cutivo per mancata approvazione della fiducia su un singolo provvedimento è la fattispecie più frequente che attualmente provoca la caduta dei Governi.

La senatrice MAIORINO (M5S) rileva che l'articolo 4 del testo in esame, nonostante la modifica proposta dal Governo, appare confuso, perché rispecchia le diverse istanze all'interno della maggioranza. Infatti, in caso di voto contrario sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, il partito del Presidente del Consiglio preferisce il meccanismo dell'aut simul stabunt aut simul cadent, mentre la Lega opta per il conferimento dell'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il Premier.

Sarebbe quindi opportuna una pausa di riflessione, per apportare le necessarie modifiche, cercando di scrivere la norma senza tenere in considerazione gli interessi di singoli partiti o addirittura di specifiche persone.

Posto congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69, che risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/1,5 nonché sui subemendamenti 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame ripropongono il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, il quale, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, conferisce l'incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari. Ritiene inaccettabile ridurre i margini di discrezionalità del Capo dello Stato, che per la sua autorevolezza è la figura più adatta a gestire una eventuale crisi di governo.

Il senatore CATALDI (M5S) formula considerazioni critiche sulla previsione del Governo di ridurre la discrezionalità del Presidente della Repubblica, che non avrà più potere decisionale in merito allo scioglimento delle Camere, dato che il suo risulterà essere un atto vincolato conseguente alla proposta del Presidente del Consiglio.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che i dubbi interpretativi sull'articolo 4 sono stati espressi, nel corso delle audizioni, proprio dagli esperti più favorevoli alla riforma, quindi non sono frutto di posizioni preconcette.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/15 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71.

Il presidente TOSATO avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce che la formulazione dell'articolo 4 suscita incertezze interpretative. Sarebbe opportuno esplicitare che, in caso di sconfitta dell'Esecutivo su un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, si applichi il secondo comma, che disciplina la fattispecie delle dimissioni volontarie. Tuttavia, vi sarebbe poi una contraddizione con il terzo comma. Chiede quindi chiarimenti sull'ipotesi del subentro del secondo *Premier*.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Parrini sulla necessità di un chiarimento sull'interpretazione corretta dell'emendamento 4.2000.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che, nel caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, secondo il meccanismo *aut simul stabunt aut simul cadent*. Nell'ipotesi invece che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento, è necessario verificare se il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento si sia interrotto irreparabilmente, attraverso una informativa parlamentare, in quanto, in effetti, potrebbe trattarsi anche di un mero incidente di percorso. Le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla mancata approvazione della fiducia potrebbero peraltro essere assimilabili a quelle volontarie, in quanto, secondo un orientamento dottrinale, sarebbero dovute politicamente ma non giuridicamente. Pertanto, l'ipotesi prefigurata dalle opposizioni ricade, a suo avviso, nell'ambito applicativo del secondo comma del nuovo articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che, con l'emendamento 4.2000, il Governo ha inteso recepire alcuni dei rilievi sollevati dalle opposizioni e dai costituzionalisti auditi, in particolare sul rischio che il secondo *Premier* disponga di poteri più incisivi di quello eletto.

Innanzitutto, l'emendamento disciplina anche le ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, ampliandole ai casi in cui decida di lasciare l'incarico, per esempio per motivi personali. Altresì, se la fi-

ducia è revocata mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, essendo il *Premier* eletto direttamente dal popolo. In caso invece di dimissioni volontarie, il Presidente del Consiglio, previa informativa parlamentare per esplicitare le ragioni delle proprie dimissioni, ha due opzioni: entro sette giorni può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere oppure può ricevere un nuovo incarico o lasciare che questo sia conferito a un altro esponente della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65, che risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la mancata approvazione della questione di fiducia non sia assimilabile ad un mero incidente di percorso. Sul punto, dissente dall'interpretazione fornita dal Presidente, pur apprezzando lo sforzo argomentativo. Rifacendosi poi all'esperienza costituzionale tedesca e svedese, sottolinea l'assurdità del fatto che un *premier* dimissionario possa richiedere lo scioglimento delle Camere. A sostegno di tale argomentazione, cita l'articolo 68 della Costituzione tedesca.

Il PRESIDENTE precisa che, secondo le opposizioni, il Presidente del Consiglio che si sia dimesso non può chiedere lo scioglimento. Osserva, tuttavia, che un *Premier* dimissionario resta in carica finché non è sostituito.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) sottolinea, preliminarmente, che l'emendamento 4.2000 recepisce le considerazioni critiche solo di una parte delle opposizioni, tralasciando di considerare le soluzioni alternative proposte da Italia Viva con il disegno di legge costituzionale n. 830, il cui esame è congiunto a quello del Governo.

Osserva che, con l'emendamento 4.2000, che introduce in Costituzione la figura del secondo *Premier*, il destino del Governo sarà sottratto alla volontà popolare e del Parlamento e sarà deciso esclusivamente dai *leader* dei partiti di maggioranza, soprattutto di quelli determinanti ai fini della sopravvivenza della maggioranza medesima. In tal modo, si rende strutturale proprio quell'elemento di condizionamento e di ricatto che la maggioranza vorrebbe evitare attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del Governo.

Il senatore LISEI (*FdI*) evidenzia che la riformulazione dell'articolo 4, attraverso l'emendamento del Governo, è volta a eliminare quelle rigidità sistemiche che, secondo i costituzionalisti, erano presenti nel testo originario. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere, che prima non era previsto. È comunque mantenuto un margine per gestire la crisi, in modo che possa essere reincaricato lo stesso Presidente del Consiglio dimissionario oppure un parlamentare della maggioranza, nel caso di dimissioni per motivi personali o familiari, come avvenuto di recente in Finlandia.

Pertanto, pur considerando la possibilità di apportare ulteriori correttivi su aspetti formali o linguistici, ritiene soddisfacente il nuovo testo dell'articolo 4, perché rafforza il Presidente del Consiglio e introduce una maggiore flessibilità, disciplinando fattispecie che prima non erano previste.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 sono respinti.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nel prendere atto dell'interpretazione fornita dal Ministro sull'emendamento 4.2000, ritiene che sarebbe stato più semplice sopprimere, al primo comma, l'inciso: « mediante mozione motivata », a meno che questa soluzione non sia stata individuata come forma di mediazione tra le due principali componenti della maggioranza. Infatti, in assenza di tale precisazione, sarebbe stato evidente che il potere è concentrato nella figura del Presidente del Consiglio e che la sconfitta su una questione di fiducia comporterebbe automaticamente la caduta del Governo. A suo avviso, quindi, si tratta in realtà di dimissioni dovute e non volontarie. Dal punto di vista politico, critica l'approccio della maggioranza che cerca di adattare le norme costituzionali alle situazioni contingenti attuali.

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, osserva che la modifica proposta dal senatore Giorgis comporterebbe lo scioglimento delle Camere anche nei casi in cui il Governo abbia un incidente di percorso. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, l'applicazione del aut simul stabunt aut simul cadent non è opportuna in tutti i

casi, in quanto il valore prioritario è quello della stabilità. Se il Governo è sconfitto su un voto di fiducia, ma la maggioranza è comunque coesa, è preferibile non interrompere la legislatura, per portare a compimento la realizzazione del programma votato dagli elettori.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea che, rispetto alla stabilità, il valore della democrazia è più importante e si basa su equilibri che si riflettono a loro volta sui princìpi dello Stato di diritto, in primo luogo sulla separazione dei poteri. Piuttosto che potenziare il Governo, assegnando di fatto al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento delle Camere, sarebbe opportuno rafforzare il Parlamento, quale sede del dialogo democratico.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ribadisce l'invito a correggere la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che risulta contraddittoria e poco chiara almeno in tre punti. Innanzitutto, prevede che un Presidente del Consiglio sfiduciato, dopo che si è dimesso, possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. In altri ordinamenti ciò è consentito, ma prima che il *Premier* si sia dimesso. In secondo luogo, ritiene non convincente l'interpretazione del Presidente circa la volontarietà delle dimissioni, mentre non è disciplinata la prassi attuale per cui il Capo del Governo si reca dal Presidente della Repubblica per le consultazioni. Infine, il significato della previsione per cui il Capo dello Stato si limita a disporre lo scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio non è incontrovertibile.

Il presidente BALBONI (FdI) ribadisce che lo scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica a seguito della richiesta del Presidente del Consiglio rappresenterebbe un atto vincolato.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) replica che in tal caso quella del Presidente del Consiglio non sarebbe una mera proposta e quindi sarebbe necessario sostituire le parole: « può proporre ».

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dei subemendamenti in esame, con cui si propone che le Camere conservino un margine di manovra per determinare l'indirizzo di governo del Paese, respingendo l'automatismo dello scioglimento previsto dall'emendamento governativo. Il Presidente della Repubblica, infatti, procede allo scioglimento delle Camere solo qualora il Parlamento non accordi la fiducia a un altro Governo entro un periodo determinato.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene condivisibili le proposte in esame, che tolgono alcune rigidità ai meccanismi previsti dal testo del Governo e restituiscono un margine di discrezionalità al Parlamento.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame tentano di conservare margini di flessibilità per consentire alla forma di governo di adattarsi al susseguirsi di mutamenti sociali e politici. A suo avviso, non è corretto prevedere che l'indirizzo politico debba essere cristallizzato e applicato in ogni caso anche dal Presidente del Consiglio subentrante, senza tenere conto di eventuali nuovi accadimenti.

Critica inoltre l'atteggiamento svalutativo della maggioranza nei confronti del rigore lessicale indispensabile per le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, per evitare che l'interpretazione del testo sia nella disponibilità di chi detiene il potere, che, invece, dovrebbe trovare un limite proprio nelle disposizioni scritte.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/30.

La senatrice MAIORINO (M5S) sottolinea che il subemendamento propone di introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare le co-

siddette crisi di governo al buio e gli accordi poco trasparenti tra forze politiche per risolverle. Si tratta, tra l'altro, di un meccanismo già collaudato in democrazie occidentali mature come la Spagna e la Germania. Ciò dimostra che, se ci fosse stata la volontà politica di coinvolgere tutte le forze politiche nel dibattito sulle riforme costituzionali, probabilmente si sarebbe trovata una soluzione condivisa.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel concordare con la senatrice Maiorino, osserva che la sfiducia costruttiva è un istituto ampiamente sperimentato e consente di assicurare maggiore stabilità agli Esecutivi. Ritiene che, nel modificare la Costituzione, si dovrebbe tenere presente l'interesse generale con il medesimo spirito dell'Assemblea Costituente, che fu consapevole della necessità di sottrarre la Carta costituzionale alle situazioni contingenti e alla dialettica tra singoli partiti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/30 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/31 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/36.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, con la proposta in esame, si consente che il Presidente della Repubblica, in caso di sfiducia al Governo, possa valutare se conferire l'incarico ad altra persona, con una formulazione semplice che non lascia adito a dubbi interpretativi. Si prevede quindi che il Capo dello Stato consulti le forze politiche, tenga conto dell'opinione dei parlamentari, che si assumono la responsabilità davanti agli elettori, e individua la persona più adeguata all'incarico, che non deve essere necessariamente un senatore o un deputato.

Ritiene inopportuno che la maggioranza respinga ogni proposta alternativa rispetto all'assetto costituzionale previsto nel programma elettorale. Nelle democrazie costituzionali, il partito o la coalizione che vince le elezioni ha il diritto e dovere di governare, non di modificare la Costituzione sulla base dei rapporti di forza. Ribadisce quindi le proprie critiche al testo presentato dal Governo, che marginalizza il Parlamento, svaluta la democrazia rappresentativa e concentra tutti i poteri in una sola persona, in antitesi con i principi del pensiero liberale, molto attento alla limitazione dei poteri.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/36 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/37 e 4.2000/38 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del 4.2000/39.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) rileva che le proposte in esame mirano a rafforzare il Parlamento, secondo una visione alternativa, quindi non limitandosi a esprimere il dissenso nei confronti del testo del Governo, che è frutto di un compromesso politico tra i partiti della maggioranza, esplicitato negli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale. Infatti, l'articolo 3 propone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quindi un impianto diverso dalla forma di governo parlamentare, mentre l'articolo 4 non riesce a stabilire i contrappesi che sarebbero necessari. Basti pensare all'architettura istituzionale degli Stati Uniti, dove il Presidente non può prevalere sul Congresso e non può determinarne lo scioglimento.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dissente dalle affermazioni del Ministro, secondo cui il testo in esame non intaccherebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, avendo apprezzato le circostanze politiche, mentre, secondo l'impianto della riforma governativa, il suo atto è vincolato e determinato da automatismi non condivisibili.

Nel criticare l'indisponibilità della maggioranza a tenere conto dei rilievi delle opposizioni, ribadisce che la forma di governo regionale e comunale non può essere applicata a livello nazionale, dove ci sono tre elementi che mancano a livello locale: il Presidente della Repubblica, il potere di revisione costituzionale, la Corte costituzionale.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene inaccettabile un testo che prevede un vincolo per i poteri del Presidente della Repubblica, riducendone le prerogative a compiti cerimoniali, mentre lascia ampio margine di discrezionalità al Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/39 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/40 e 4.2000/41 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/42 e 4.2000/43, che risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46 e 4.2000/47 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Al riguardo fa presente che il riferimento ai senatori a vita, alla luce della riforma in oggetto, deve intendersi limitato agli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ribadisce che il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte di modifica in esame dimostra che,

diversamente da quanto sostenuto, i poteri del Presidente della Repubblica subiscono una incisiva limitazione, tanto da ridursi a compiti meramente notarili.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, sottolineando che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di gestire la crisi di governo. È vero che nel modello tedesco, cui si ispirano gli emendamenti delle opposizioni, il Presidente federale ha poteri limitati rispetto a quelli attuali del Presidente della Repubblica, ma si tratta di un'architettura istituzionale che privilegia il sistema dei partiti. La riforma proposta dal Governo, invece, riduce le prerogative del Capo dello Stato a vantaggio del Premier.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che, come ribadito dal Ministro, anche con la riforma costituzionale il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale e conserva altri poteri, che non vengono toccati, per esempio la promulgazione delle leggi e l'emanazione di decreti e regolamenti, nonché la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, il comando delle Forze armate e la ratifica dei trattati internazionali. A suo avviso, vengono limitati quei poteri che nella prassi si sono estesi eccessivamente « a fisarmonica », come è stato rilevato da diversi costituzionalisti auditi.

Nel replicare al senatore Giorgis, ritiene che il Governo abbia la responsabilità di garantire la stabilità e rispondere alle esigenze di una società che cambia e richiede risposte sempre più veloci, non solo per quanto riguarda le istanze di tipo amministrativo, ma anche con una proiezione più ampia, che riguarda la soluzione dei problemi strutturali del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/44 e 4.2000/45 sono respinti.

Successivamente, con unica votazione, vengono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/46 e 4.2000/47.

### CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto delle determinazioni sulla programmazione dei lavori per le prossime settimane, adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusosi.

Martedì 9 aprile alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, si svolgeranno le audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di acquisire elementi istruttori nell'ambito dell'esame degli Atti Senato nn. 794 e 868 (*Elargizioni benefici vittime incuria*). Mercoledì 10 aprile alle ore 8,30, in sede di Commissioni 1ª e 3ª riunite, inizierà l'esame del disegno di legge governativo n. 1053 (*Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*).

Per quanto attiene, invece, i disegni di legge nn. 935 e 830 (*Premierato*), si è convenuto di continuarne l'esame nelle sedute che saranno convocate per le ore 15 e le ore 20 di martedì 9 aprile, per le ore 9 e le ore 20 di mercoledì 10 aprile e per le ore 9 di giovedì 11 aprile, con l'intesa di concludere la prossima settimana le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poi dedicare uno spazio adeguato al confronto sulle proposte emendative riguardanti lo Statuto e i diritti delle opposizioni.

Nella settimana successiva, si procederà, nella giornata di martedì 16, aprile alle ore 11,30 e alle ore 14,30, all'audizione di sei costituzionalisti, al fine di acquisire elementi istruttori sul testo del disegno di legge n. 935, come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione.

In particolare, tre esperti dovranno essere indicati da parte dei Gruppi di maggioranza e tre da parte dei Gruppi di opposizione; la predetta indicazione dovrà essere comunicata entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si concluderanno poi le votazioni dei restanti emendamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'articolo 5, mentre la votazione del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di martedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.